

# ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA SAN FELICE

## REGOLAMENTO INTERNO

1. La quota annuale è di € 50, comprendente la tessera della scuola (€ 35) e la tessera del Dopolavoro Ferroviario (€ 15), che danno diritto a sconti in alcuni teatri e negozi, e le spese assicurative.
2. La quota mensile è una media basata sul numero totale delle lezioni tenendo già conto dei mesi atipici (ovvero quelli che comprendono 3 o 5 lezioni) e delle Vacanze Scolastiche. Poiché vengono calcolate **4** lezioni mensili, le eventuali ore in eccesso o in difetto verranno conguagliate nel mese di giugno.
3. Il pagamento dell'iscrizione e della quota mensile sarà provato unicamente dalla ricevuta che verrà rilasciata dalla scuola.
4. Tutte le quote, vanno pagate anticipatamente entro la prima lezione del mese; i soci che osserveranno questa regola beneficeranno di uno sconto sulla quota. Si ricorda ai soci che è possibile effettuare i pagamenti tramite contanti, assegni o bonifico bancario (IT 93 U 03253 02800 000 000 183361).
5. E' previsto uno "sconto-famiglia" dal secondo membro che frequenta alcuni corsi dell'Associazione.
6. Il Socio allievo che inizia le lezioni a mese già avviato pagherà una quota relativa alle lezioni effettive che gli spettano, basandosi sulla quota intera. Per quanto riguarda i mesi successivi si veda al punto 3.
7. LE ASSENZE DEGLI ALLIEVI **NON** SARANNO RECUPERATE, **neppure** nel caso in cui l'allievo abbia precedentemente, e con largo anticipo, avvertito l'insegnante o la Segreteria.
8. Le assenze degli insegnanti saranno recuperate concordando con l'allievo giorno e ora; se l'allievo una volta concordato il recupero sarà assente, la lezione si riterrà effettuata. Il recupero deve essere fatto entro la fine dell'anno scolastico.
9. Gli insegnanti potranno usufruire di supplenti.
10. L'Accademia deve essere avvertita di un eventuale sospensione dalle lezioni durante il mese precedente alla sospensione stessa. Ad esempio se un allievo intende sospendere le lezioni del mese di febbraio dovrà comunicarlo in Segreteria entro il 31 gennaio.
11. La sospensione delle lezioni non dà diritto al mantenimento dell'orario prescelto.
12. Ogni comunicazione da parte dell'allievo riguardante la sospensione delle lezioni o altri problemi legati all'orario dovrà essere rivolta esclusivamente alla Segreteria e non agli insegnanti.
13. L'allievo che lascia tali comunicazioni nella segreteria telefonica dovrà verificare che il messaggio sia stato ricevuto.
14. La quota del mese di giugno dovrà essere saldata unitamente al mese di maggio.
15. Chiunque arrechi danno di qualsiasi genere ai locali, agli strumenti e agli oggetti contenuti, è obbligato a rimborsarne le spese.

## **STATUTO**

### Articolo 1

E' costituita con sede in Firenze Via Paisiello 131 l'associazione culturale Accademia San Felice

### Articolo 2

L'associazione ha lo scopo di diffondere, in particolare tra i giovani, la conoscenza della musica in genere, in particolare quella classica, operando nell'ambito didattico e concertistico. Per il conseguimento del proprio scopo l'associazione potrà, direttamente:

- produrre e organizzare manifestazioni e concerti di musica vocale e strumentale, in particolare barocca e contemporanea, e comunque di musica in genere;
- organizzare corsi di musica per bambini e adulti che desiderino iniziare e approfondire la conoscenza musicale sia per diletto che per professione, sia al fine di sostenere gli esami previsti dai programmi ministeriali dei Conservatori Statali di Musica;
- organizzare corsi di perfezionamento sia strumentale che vocale;
- organizzare seminari e convegni di studio e di specializzazione;
- promuovere la produzione di nuovi lavori musicali di qualsiasi genere curandone altresì la pubblicazione e diffusione;
- ricercare, studiare, promuovere manifestazioni, seminari e convegni relativi a tutte le arti connesse a quanto sopra precisato; tutto ciò in conto proprio o per conto di terzi, avvalendosi anche dell'apporto di terzi.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali necessarie e/o utili per il conseguimento del suo scopo.

L'associazione non ha fine di lucro.

### Articolo 3

L'associazione ha sede legale in Firenze via Paisiello 131. Il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i loro rapporti con l'associazione sarà quello risultante dal libro dei soci.

### Articolo 4

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2020, ma potrà essere prolungata una o più volte, oppure anticipatamente sciolta.

### Articolo 5

L'associazione è composta da soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'associazione. Sono soci ordinari coloro che sono ammessi a norma del successivo art. 6.

### Articolo 6

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci persone fisiche, imprese, società, enti e/o associazioni che possono garantire con la loro esperienza un sicuro apporto al conseguimento dello scopo dell'associazione.

La domanda di ammissione per i nuovi soci deve essere diretta al Presidente dell'associazione e deve contenere: l'indicazione di almeno due soci presentatori, la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Sull'accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo. In caso di mancata unanimità ai sensi dell'art. 19 decide inappellabilmente l'assemblea dei soci con le modalità previste dall'art. 11.

Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo gli restituisce la quota versata senza l'obbligo di indicare i motivi della non ammissione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiorenne il diritto di voto, da esercitarsi ai sensi dell'articolo 2532, 2° c. C.C., nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e in tutti gli altri casi previsti dall'art. 10 del presente Statuto. L'adesione comporta inoltre l'obbligo di rispettare le norme statutarie e regolamentarie e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Gli associati si obbligano a versare la quota sociale annua, determinata nella misura dal Consiglio Direttivo, per tutta la durata del vincolo associativo.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua. E' comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori, che saranno comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento a fondo perduto.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.

La qualità di associato si perde per: dimissioni, decadenza in caso di mancato pagamento del contributo associativo nel termine assegnato al socio moroso dal Presidente del Consiglio Direttivo, per espulsione su deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 11 ogni qualvolta il comportamento del socio risulti incompatibile con le finalità e i principi informativi dell'associazione o lo renda indegno di far parte dell'associazione stessa.

#### **Articolo 7**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquistati.

L'associazione trae i suoi mezzi finanziari dai frutti del patrimonio, da contributi, sovvenzioni a fondo perduto e non, da parte di enti pubblici e privati, dai contributi degli associati e dai proventi delle proprie iniziative.

#### **Articolo 8**

L'anno sociale e finanziario dell'associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

#### **Articolo 9**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

#### **Assemblea dei soci**

#### **Articolo 10**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione. E' convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario entro il 30 maggio. Essa inoltre:

-provvede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente, determinandone il numero all'atto della nomina;

delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

determina eventuali indennità o compensi da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo;

delibera sulle modifiche al presente statuto;

-approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, durante la vita dell'associazione qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

-delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Essa viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando se ne avvisi la necessità su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata presso la sede dell'associazione, presso il domicilio di un socio o altrove purché sul territorio nazionale.

Salvo quanto previsto dall'art. 11 le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

#### **Articolo 11**

Per deliberare in ordine alle seguenti materie:

-modificazione dello statuto sociale;

-scioglimento dell'associazione;

-esame della richiesta di ammissione di nuovi soci, trasmessa dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 19 per non raggiunta unanimità dei voti;

espulsione dei soci ai sensi dell'art. 6.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, ed è valida, in prima convocazione con l'intervento di almeno tre quarti dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In ambedue i casi l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Articolo 12**

Le assemblee vengono convocate mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima con precisato il luogo, il giorno e l'ora nonché le materie da trattare, o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

### **Articolo 13**

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. Il Presidente provvede alla redazione e trascrizione del verbale di ciascuna assemblea sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell'associazione a disposizione di qualunque socio faccia richiesta di consultazione e copia. Copia fotostatica di ciascuna delibera assembleare rimarrà affissa presso la sede dell'associazione per 15 giorni, a partire dalla settimana successiva al giorno in cui si è tenuta l'assemblea.

### **Articolo 14**

Nelle assemblee sono ammesse deleghe esclusivamente tra soci. ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un socio.

### **Articolo 15**

L'assemblea può inoltre nominare un Presidente Onorario, scelto tra le personalità di un certo prestigio sotto il profilo morale, culturale e sociale. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto.

### **Consiglio Direttivo**

### **Articolo 16**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea tra i soci, compresa da tre a sette membri, compreso il Presidente. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio. All'atto della costituzione il Consiglio Direttivo e il Presidente sono nominati dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo può designare tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile ed il relativo compenso con l'osservanza delle norme di legge e di statuto.

### **Articolo 17**

Il consiglio Direttivo:

- a) provvede al buon andamento dell'associazione, esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo statuto e dalle leggi vigenti e sulla base delle direttive emanate dall'assemblea;
- b) predispose il rendiconto economico e finanziario depositandolo presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura;
- c) delibera di avvalersi di eventuali rapporti di terzi nella gestione delle iniziative promosse dall'associazione nonché, laddove i mezzi in possesso dell'associazione non fossero sufficienti, di affidare parte della realizzazione di dette iniziative a soggetti terzi; di avvalersi di consulenze tecniche e di ricerca esterne, il tutto previsto previo consenso dell'assemblea;
- d) delibera all'unanimità sull'immissione dei nuovi soci e sulle eventuali dimissioni;
- e) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- f) determina la quota di versamento minimo annuo degli associati.

### **Articolo 18**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e comunque almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

### **Articolo 19**

Le adunanze del Consiglio Direttivo si ritengono valide se vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le delibere sul punto d) dell'art. 17 vengono adottate all'unanimità dei presenti; in mancanza dell'unanimità l'eventuale ammissione o dimissione è demandata all'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 11.

### **Il Presidente**

### **Articolo 20**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'associazione, convoca il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo, sovrintende all'andamento generale dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

### **Divieto distribuzione utili**

### **Articolo 21**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Scioglimento**

### **Articolo 22**

Decidendo i soci in tempo e per qualsiasi causa di sciogliere l'associazione l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Il patrimonio residuo sarà destinato a uno o più enti o associazioni con fini analoghi a quelli indicati nel presente statuto.

### **Articolo 23**

Il presente statuto e i regolamenti relativi sono obbligatori per tutti gli associati dalla data della loro approvazione.

### **Articolo 24**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.